

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa dei **Deputati RICCIATTI, FERRARA, SCOTTO, DURANTI, MELILLA, ZACCAGNINI, FRATOIANNI, PANNARALE, PELLEGRINO, ZARATTI, GIANCARLO GIORDANO, PIRAS, KRONBICHLER, SANNICANDRO, DANIELE FARINA, QUARANTA, MARCHETTI, TARANTO, MINNUCCI, VENITTELLI, MATARRELLI, LODOLINI, PASTORINO, BOCCUZZI, PLACIDO, FRANCO BORDO, MARCON, NARDI, LAVAGNO, RAGOSTA, LUCIANO AGOSTINI, CIMBRO, GEA SCHIRO', CIVATI, MICHELA MARZANO, MOSCATT**

“Istituzione presso la Cassa depositi e Prestiti, a valere sulle disponibilità del Fondo Strategico Italiano (FSI), del “Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge Quadro sulle aree protette)”

Onorevoli Deputati! A partire dal 1 luglio 2014 è stato allargato il perimetro di azione del Fondo Strategico Italiano (FSI), il veicolo attraverso il quale la Cassa Depositi e Prestiti storicamente acquisisce partecipazioni nel capitale di società di rilevante interesse nazionale con solide prospettive di crescita.

Sino a pochi mesi fa, infatti, l'attività del Fondo Strategico Italiano si è sempre concentrata sui settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia, delle assicurazioni, dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e innovazione e dei servizi pubblici.

Adesso, invece, il Fondo Strategico Italiano potrà investire anche in società operanti nei settori turistico-alberghiero, dell'agroalimentare e della distribuzione, della gestione dei beni culturali e artistici: settori di particolare rilievo per l'economia italiana, che, caratterizzati da estrema frammentazione e ridotte dimensioni aziendali, potranno beneficiare di un nuovo strumento in grado di promuovere processi di rilancio e sviluppo.

Con la presente proposta di legge si propone, al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i principi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, che la Cassa dei depositi e prestiti Spa istituisca, a valere sulle disponibilità del citato Fondo strategico italiano, un apposito Fondo speciale, denominato "Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette" con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui, per finanziare iniziative progettuali di sviluppo all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.

Al riguardo si rammenta che la Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) è uno strumento metodologico ed una certificazione che permette una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo sostenibile.

L'elemento centrale della Carta è rappresentata dalla collaborazione tra tutte le parti interessate a sviluppare una strategia comune ed un piano d'azione per lo sviluppo turistico, sulla base di un'analisi approfondita della situazione locale.

L'obiettivo è la tutela del patrimonio naturale e culturale e il continuo miglioramento della gestione del turismo nell'area protetta a favore dell'ambiente, della popolazione locale, delle imprese e dei visitatori.

La CETS prende spunto dalle raccomandazioni stilate nello studio di EUROPARC del 1993 dal titolo "Loving Them to Death? Sustainable Tourism in Europe's Nature and National Parks", e rispecchia le priorità mondiali ed europee espresse dalle raccomandazioni dell'Agenda 21, adottate durante il Summit della Terra a Rio nel 1992 e dal 6° programma comunitario di azioni per lo sviluppo sostenibile. La Carta è una delle priorità per i parchi europei definite nel programma d'azione dell'UICN Parks for Life (1994).

Inoltre, l'importanza crescente di uno sviluppo turistico sostenibile, come tema d'interesse internazionale, è stata sottolineata dalle "Linee guida per il Turismo Sostenibile Internazionale" della Convenzione sulla Diversità Biologica. La Carta affronta direttamente i principi di queste linee guida e fornisce uno strumento pratico per la loro implementazione nelle aree protette a livello locale.

La CETS è coordinata da EUROPARC Federation, che, col supporto delle sezioni nazionali della federazione (come Federparchi-Europarc Italia), gestisce la procedura di conferimento della Carta alle aree protette e coordina la rete delle aree certificate.

Obiettivi fondanti della Carta consistono nel migliorare la conoscenza ed il sostegno alle Aree Protette d'Europa, soggetti fondamentali del nostro patrimonio, che devono poter essere preservati e tutelati per le presenti e future generazioni, ma anche e soprattutto lo sviluppo sostenibile e la gestione di un turismo nelle aree protette che tenga conto delle necessità dell'ambiente, delle comunità locali, delle attività imprenditoriali locali e dei visitatori.

La CETS è basata su 10 principi, che tutti i partecipanti al processo della Carta hanno sottoscritto e che ispirano tutte le azioni della Carta:

- 1) lavorare in “Partnership”: coinvolgere tutti coloro che sono implicati nel settore turistico dell'area protetta, per il suo sviluppo e la sua gestione;
- 2) elaborare una “Strategia”: predisporre e rendere effettiva una strategia per il turismo sostenibile ed un piano d'azione per l'area protetta con la responsabilità di tutti gli attori coinvolti;
- 3) tutelare e migliorare il patrimonio naturale e culturale: proteggere le risorse da un turismo sconsiderato e ad alto impatto;
- 4) qualità: garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita;
- 5) comunicazione: comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell'area;
- 6) prodotti turistici specifici locali: incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e scoprire il territorio locale;
- 7) migliorare la conoscenza, formazione: potenziare la conoscenza dell'area protetta e dei temi della sostenibilità tra tutti gli attori coinvolti nel settore turistico;
- 8) qualità della vita dei residenti: assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della vita delle comunità locali residenti;
- 9) benefici per l'economia: accrescere i benefici provenienti dal turismo per l'economia locale e monitoraggio dei flussi, riduzione degli impatti: monitorare i flussi di visitatori indirizzandoli verso una riduzione degli impatti negativi.

Con la presente proposta di legge, si dispone, innanzitutto, che per “aree naturali protette” vengano intese le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

Nell'ambito dei finanziamenti erogabili si potranno concedere contributi in favore di imprenditori titolari di attività turistico-alberghiere in tali aree protette per la realizzazione, attraverso la collaborazione di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti di promozione sociale e turistica, ma anche di soggetti

organizzatori di viaggi di istruzione e di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile, una serie di azioni come:

- 1) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
- 2) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico; dagli interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale; all'attività di ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti al turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettive dell'area naturale protetta ovvero promuovono la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.

La durata del finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti Spa avrà carattere decennale.

In buona sostanza, dunque, la presente proposta di legge punta a promuovere il turismo sostenibile nelle aree protette attivando finanziamenti con un potenziale ammontare complessivo di 5 miliardi di euro in dieci anni, ovvero sia poco meno di quanto destina attualmente lo Stato per l'implementazione del Programma navale della Difesa, la cui remunerazione riconosciuta alla Cassa non potrà essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 1 punto percentuale per ciascun anno di durata del finanziamento.

PROPOSTA DI LEGGE

“Istituzione presso la Cassa depositi e Prestiti, a valere sulle disponibilità del Fondo Strategico Italiano (FSI), del “Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge Quadro sulle aree protette)”

Articolo 1

1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i principi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, la Cassa dei depositi e prestiti Spa istituisce, a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano, un apposito Fondo speciale, denominato “Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette” con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui, volto a finanziare iniziative progettuali di sviluppo all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.

2. Ai fini del comma 1, per aree naturali protette si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari di attività turistico-alberghiere nelle aree naturali protette per la realizzazione, attraverso la collaborazione di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica, dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile delle seguenti azioni di:

a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;

b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;

c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;

d) attività di ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti al turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettive dell'area naturale protetta ovvero promuovono la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.

4. La durata del finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, non può essere superiore a dieci anni. La remunerazione riconosciuta alla Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento di cui al comma 3 non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 1 punto percentuale per ciascun anno di durata del finanziamento.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2

1. La presente legge entra in vigore entro quindici giorni dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.